

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE QUARTA TER

SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

nel giudizio R.G. n. 13597/2024

(C.C. del 11/02/2025)

per l'**avv. Giuseppe Monterisi** (c.f. MNTGPP95H05H926O), nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/06/1995 e residente in Barletta, via del Mare n. 11, rappresentato e difeso dall'**Avv. Giuseppe Domenico Torre** (Cod. Fisc. TRRGPP80A11A669W) in virtù di procura speciale in atti, e con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it* [fax 0805211483];

CONTRO

- **Ministero della Giustizia** (c.f. 80416320580), in persona del Ministro p.t.;
- **Formez PA** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,
- **Commissione Interministeriale Ripam** (c.f. 80048080636), in persona del l.r.p.t.,

E NEI CONFRONTI

della **dott.ssa Claudia Santoro** (c.f. SNTCLD94H58C983W);
dell'**Avv. Rossella Salvemini** (c.f. SLVRSL79D67E885R);
del **Dott. Fabrizio Donato Fumai** (c.f. FMUFRZ87E19L109M);
dott.ssa Francesca Cicala (c.f. CCLFNC98H65A225T);
dott. Castoro Michele (c.f. CSTMHL91R05A662Q);
dott. Vito Gigante (c.f. GGNVTI93P30H096R);

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari

- del provvedimento prot. "m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID", adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "Scorrimento graduatorie" in relazione al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il

personale del Ministero della Giustizia", nella parte in cui il Ministero relativamente al Distretto di Corte di Appello di Bari ha disposto lo scorrimento della graduatoria di 25 unità senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- dello "*elenco legittimati*" relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al predetto provvedimento prot. "*m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID*" del 24/12/2024, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- del provvedimento prot. "*m_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID*", adottato in data 22/01/2025 dal Ministero delle Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, a firma del Direttore Generale, recante "*Scorrimento graduatorie*" in relazione al "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*", nella parte in cui il Ministero ha disposto ulteriori assunzioni, senza tuttavia convocare il ricorrente quale vincitore; ciò in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- del provvedimento con cui si è disposta la rettifica del precedente "*elenco legittimati*" relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. "*m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID*" del 24/12/2024, e di conseguenza dello stesso "*elenco legittimati*" relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, come risultante all'esito della rettifica del 24/01/2025, sempre nella parte in cui il Ministero stesso non ha convocato il ricorrente quale vincitore, in conseguenza della illegittima mancata attribuzione in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125;

- di ogni altro atto o provvedimento, anche non noto e, ove esistente, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi compreso, ove occorra e comunque nei limiti di interesse del ricorrente, del provvedimento prot. "*m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID*" del 27/06/2024, con cui il Ministero ha disposto il primo scorrimento della graduatoria *de qua*;

e per l'accertamento

- del diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli

conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di 28,125 punti illegittimamente assegnati;
- del diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli.

FATTO

Con bando datato 05/04/2024 le Amministrazioni odierne resistenti avviavano il “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia”.

L'Avv. Giuseppe Monterisi, odierno deducnte, partecipava alla procedura selettiva in questione presentando in data 14/04/2024 apposita domanda (Codice M2H7UX7SVZ), con cui chiedeva di concorrere per il “Distretto della Corte di Appello di Bari n. 121 unità (Codice BA)”.

Si premette che il deducnte aveva conseguito in data 07/05/2020 la Laurea Magistrale in “Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni in Giurisprudenza – indirizzo comune (LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza” presso l'Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, con voto di 107/110 (si allega copia del relativo certificato n. 20242930554/M723_MC).

Il deducnte aveva altresì conseguito in data 14/10/2022 l'abilitazione alla professione di avvocato, rilasciata dalla Corte d'Appello di Bari (si allega idonea certificazione).

Orbene, nella compilazione della predetta domanda di partecipazione, come si evince dal “Riepilogo candidatura” generato dal sistema informatico (in atti), il deducnte dichiarava la predetta abilitazione professionale.

Tuttavia, il medesimo incorreva in un **errore materiale** di selezione, in quanto, invece di apporre la spunta sull'opzione “Laurea già conseguita”, il medesimo, in ragione di una mera svista, selezionava la risposta “SI” sull'opzione “il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea”.

In altre parole, per mero errore di selezione il deducnte non comunicava di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

In seguito, l'avv. Monterisi partecipava alle prove selettive (compito MNTGPP95H05H926O, che si allega), svoltesi in data 06/06/2024 presso la sede Fiera di Foggia, per la Corte di Appello di Bari, conseguendo quale ESITO PROVA un Punteggio Totale pari a 25,125.

A seguito della pubblicazione della "prima" graduatoria, avvenuta in data 17/06/2024, il ricorrente ha tempestivamente proposto, nella stessa data, un'istanza di accesso (in atti), inoltrata a mezzo PEC a FORMEZ PA, con cui chiedeva di conoscere il punteggio totale riconosciutogli, nonché il posto ricoperto in graduatoria.

Il FORMEZ PA comunicava poi al ricorrente, con PEC del 07/10/2024 (in atti) che ***"nella graduatoria del Distretto di BARI - Concorso AUPP 3946, la S.V. risulta collocata alla posizione n.275, con un punteggio pari a 28,125 punti"***.

Da quanto precede consegue, all'esito di un semplice calcolo, che all'avv. Monterisi sono stati riconosciuti, oltre ai 25,125 punti di cui alla prova svolta, ulteriori 3 punti per l'abilitazione professionale come avvocato.

Del tutto inopinatamente, invece, non è stato attribuito in favore del medesimo alcun punteggio per la Laurea conseguita e per il relativo voto.

Il deducente proponeva istanza di autotutela il 16/10/2024.

Successivamente, il 07/11/2024 l'Avv. Monterisi proponeva ulteriore istanza di accesso, al fine di conoscere i nominativi ed i dati dei soggetti da ritenersi controinteressati.

In data 05/12/2024 il deducente, dopo aver individuato all'esito delle proprie ricerche la dott.ssa Santoro quale controinteressata, provvedeva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio con PEC delle ore 10.13.

L'istanza di accesso del 07/11/2024 veniva poi successivamente riscontrata da FORMEZ PA, con PEC dello stesso giorno 05/12/2024, ore 15.19, dall'indirizzo *concorsi@pec.formez.it*, del seguente tenore: *"Gentile avvocato, con riferimento alla Sua istanza in nome e per conto del Dott. Monterisi, si trasmettono di seguito gli indirizzi pec dei candidati controinteressati di cui ha interesse: Salvemini Rossella: salvemini.rossella@avvocatifoggia.legalmail.it ; Fumai Fabrizio Donato: fabriziodonato.fumai@pec.it . Cordiali saluti Staff Direzione concorsi"*.

Il deducente provvedeva dunque alla immediata notificazione del ricorso anche ai succitati controinteressati indicati il 05/12/2024 dal FORMEZ.

In data 10/12/2024, poi, con provvedimento prot. *"m_dg.DOG.09_12_2024.0292442.U"*, il Mi-

nistero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti, per un verso comunicava altri due controinteressati; per altro verso, esponeva le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo.

Il predetto provvedimento, lesivo in questa ultima parte, veniva impugnato con i primi motivi aggiunti notificati il 19/12/2024.

Successivamente, con provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID”, adottato in data 24/12/2024 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, il Direttore Generale disponeva lo “*Scorrimento graduatorie*” in relazione al predetto concorso.

Tale scorrimento attingeva la posizione della graduatoria nella quale si collocherà il ricorrente all'esito dell'auspicato accoglimento delle proprie domande processuali: in particolare, come si evince dall'elenco legittimati allegato al predetto provvedimento, con il riconoscimento in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125, egli sarebbe stato già convocato per il conferimento dell'incarico in parola, atteso che lo scorrimento ha interessato i punteggi da 32,35 a 31,75.

Tale provvedimento e l'allegato “*elenco legittimati*”, pertanto, vengono oggi impugnati in via prudenziale con i presenti secondi motivi aggiunti.

In seguito, con ulteriore provvedimento prot. “m_dg.DOG.22/01/2025.0000832.ID”, adottato in data 22/01/2025 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, in sintesi il Direttore Generale disponeva ulteriori assunzioni, ancora una volta senza convocare il ricorrente quale vincitore; anche tale provvedimento si impugna in via prudenziale.

Da ultimo, il precedente “*elenco legittimati*” relativo al Distretto di Corte di Appello di Bari, allegato dal Ministero al provvedimento prot. “m_dg.DOG.24/12/2024.0021401.ID” del 24/12/2024, è stato oggetto di rettifica del 24/01/2025; anche tale atto si impugna, in via prudenziale, sempre nella parte in cui il Ministero non ha convocato il ricorrente quale vincitore.

Il ricorrente ha poi formulato istanza di accesso, chiedendo alla PA le generalità di soggetti da ritenere controinteressati: il Ministero ha riscontrato detta istanza con nota Prot. m_dg.DOG.07_02_2025.0027963.U del 07/02/2025.

In conclusione, in via prudenziale si precede alla impugnazione *in parte qua* dei predetti atti e provvedimenti e, pertanto, se ne domanda l'annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi in

DIRITTO

ILLEGITTIMITÀ DIRETTA E *PER DERIVATIONEM*.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si è impugnato il provvedimento adottato dal FORMEZ in data 07/10/2024 – in uno con gli atti ad esso connessi, presupposti e/o consequenziali – nella parte in cui illegittimamente all'avv. Monterisi sono stati assegnati 28,125 punti invece di totali 32,125 punti.

Con i primi motivi aggiunti, poi, il deducente ha impugnato il provvedimento adottato dal Ministero della Giustizia, nella parte in cui il Ministero stesso ha esposto le ragioni che sarebbero, a suo dire, ostative all'accoglimento delle domande formulate dal ricorrente sia con istanza di autotutela del 16/10/2024, sia con il ricorso introduttivo.

Con i presenti secondi motivi aggiunti, l'impugnazione viene estesa in via prudenziale agli atti consequenziali della procedura espletata, con i quali il Ministero ha disposto lo scorrimento della predetta graduatoria attingendo la posizione della graduatoria nella quale si collocherà il ricorrente all'esito dell'auspicato accoglimento delle proprie domande processuali.

Tali atti consequenziali si rivelano invero parimenti illegittimi, in via diretta ed in via derivata; in via derivata, poiché l'illegittimità dedotta relativamente agli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti si riverbera sugli stessi.

1.– VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 6 DEL BANDO DEL CONCORSO IN QUESTIONE. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, L. N. 241/1990 PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI FATTUALI E GIURIDICI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Per quanto di interesse, si riportano di seguito le previsioni del bando necessarie a valutare la fattispecie in esame:

a) ai sensi dell'art. 2, rubricato "Requisiti per l'ammissione",

"1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posse-

duti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro:

i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

- Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti

[...]

j. possono, altresì, partecipare al presente concorso anche coloro che conseguono i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea”;

b) ai sensi dell'art. 4, rubricato “Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità. Comunicazioni ai candidati”, e segnatamente del comma 5,

“5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

i) il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del voto conseguito, ovvero la dichiarazione che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e che, alla data di pubblicazione del bando, il candidato ha superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea.

I candidati laureandi devono altresì dichiarare: la classe di laurea, la data dell'ultimo esame, presso quale università sarà conseguito il diploma di laurea e la data di sessione prevista, ove conosciuta”;

c) ai sensi dell'art. 6, rubricato “Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta”,

“2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.

I candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato che il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva sarà conseguito entro sessanta giorni dalla

data di pubblicazione del presente bando, dovranno comunicare il titolo conseguito e la relativa votazione di laurea entro e non oltre 2 giorni dal conseguimento, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da inviare tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.formez.it. Il mancato conseguimento del titolo entro i sessanta giorni della pubblicazione del presente bando o la mancata comunicazione del medesimo titolo nei tempi sopra previsti comporta l'esclusione dalla procedura.

Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. Ai titoli è attribuito un valore massimo complessivo di 15 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso): [...]

v. 107, punti 2,00; [...]

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato".

Alla luce del suesposto necessario inquadramento normativo, emerge evidente che la valutazione dei titoli vantati dal ricorrente, che è stata effettuata dalle Amministrazioni resistenti, si rivela inficiata da tutti i vizi rubricati; e **tali vizi, si ribadisce, si riverberano anche sugli atti e provvedimenti oggetto della presente impugnativa, in via diretta e per derivationem.**

Si è detto in narrativa, infatti, che **per mero errore materiale di selezione il ricorrente non ha dichiarato nella propria domanda di essere già laureato in Giurisprudenza, bensì di dover conseguire il titolo di laurea entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.**

Ebbene, le odierne resistenti hanno valutato l'abilitazione alla professione di avvocato correttamente dichiarata dal ricorrente, attribuendo in suo favore 3 punti.

Ma, tuttavia, **illegittimamente non hanno attribuito rilievo alla circostanza, del tutto ovvia e pacifica, che il possesso di un titolo di Laurea in Giurisprudenza è presupposto indefettibile per il conseguimento della predetta abilitazione professionale forense.**

Dette Amministrazioni, pertanto, avrebbero dovuto rilevare la discrasia tra la situazione dichiarata per mero errore relativamente al conseguimento del titolo di Laurea rispetto alla dichiarazione di possedere già l'abilitazione professionale: in altre parole, **avrebbero dovuto avvedersi, all'esito di un banale percorso logico-deduttivo, che un soggetto in attesa di laurearsi assolutamente non può essere già abilitato alla professione forense!**

Del tutto ovvio, infatti, che un soggetto abilitato a svolgere la professione di avvocato abbia già conseguito la Laurea in Giurisprudenza; e la Laurea deve peraltro necessariamente risalire ad un momento anteriore di circa tre anni, ove si considerino i noti tempi previsti dalla Legge per l'espletamento del praticantato e per il superamento delle prove dell'esame di abilitazione.

1.1. - A questa stregua, **le PP.AA. intime avrebbero dovuto concedere al ricorrente, anche attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, la possibilità di chiarire che la sua domanda recava un mero errore materiale di selezione e di battitura, rivelandosi infatti del tutto impossibile che un soggetto asseritamente non ancora laureato fosse già abilitato alla professione forense.**

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, è ormai del tutto pacifico che, ai sensi dell'art. 6, L. n. 241/90, il c.d. soccorso istruttorio si applichi anche relativamente al procedimento amministrativo ed alla materia concorsuale, e segnatamente alle fattispecie – come la presente – nelle quali ci si trova in presenza di un mero errore materiale nella formulazione della domanda.

Ciò purché detto errore sia **rilevabile da parte della pubblica Amministrazione *ictu oculi* dal contesto stesso della domanda, ed emerga quindi senza bisogno di complesse indagini ricostruttive** (Cons. Stato, Sez. VII, 03/06/2024, n. 4951; *id est*, Sez. V, 20/06/2019, n. 4198), esattamente come nella vicenda in esame.

In particolare, il **Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. V, 22/11/2019, n. 7975** ha chiarito che l'istituto in questione deve trovare un'applicazione ampia anche nell'ambito dei concorsi pubblici; infatti, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette al fine pubblico della selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, facilmente emendabili con la collaborazione dell'Amministrazione.

In perfetta consonanza con i principi giuridici che dianzi enucleati, si evidenzia che, in fattispecie assimilabile alla presente, il **TAR Campania di Napoli**, con la recente sentenza resa dalla **Sez. V, 24/09/2024, n.5082** (non appellata), ha statuito che: *«Deve escludersi che il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso possa giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi*

siano effettivamente posseduti, anche laddove la domanda si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A. (Consiglio di Stato, sez. VII, 03/06/2024, n. 4951)»

Nell'iter motivazionale della predetta pronuncia del TAR partenopeo si legge che: «qualora l'Amministrazione avesse ritenuto generica o imprecisa l'indicazione nella domanda di partecipazione del profilo giuridico oggetto di valutazione, la stessa non avrebbe potuto esimersi dall'esperire il "soccorso istruttorio", segnalando al candidato eventuali errori, imprecisioni o allegazioni generiche nella formulazione della domanda». Ciò in quanto: «la giurisprudenza amministrativa ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con **modalità telematiche**, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" (T.A.R., Lazio - Roma, Sez. III, 8.5.2018, n. 5126) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Onde, deve considerarsi iniqua ed illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. Tale esclusione, **al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti**, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 02/05/2024, n. 4017)».

Ed ancora: “l’Amministrazione, una volta rilevato l’errore materiale commesso dall’esponente nella propria domanda, deve attivare il soccorso istruttorio al fine di consentirne la correzione, peraltro espressamente sollecitata in tale direzione dalla ricorrente, con apposita richiesta di autotutela” (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10/03/2022, n. 580, non appellata).

1.2. - Orbene, per quanto precede spetta al ricorrente l’attribuzione dell’ulteriore punteggio pari a 2 punti per il possesso della Laurea Magistrale *de qua*, nonché di altri 2 punti in relazione al voto di laurea 107/110.

Ne consegue che l’attribuzione di un punteggio di 28,125 al ricorrente si rivela **illegittima ed insufficiente** in ragione del mancato computo dei predetti ulteriori punteggi, per tutte le deduzioni dianzi svolte, che avrebbero determinato la doverosa assegnazione in favore dell’avv. Monterisi di totali 32,125 punti (ossia di 4 punti in più), con conseguente modifica della posizione del ricorrente nella graduatoria relativa al Distretto della Corte d’Appello di Bari.

La valutazione dei titoli vantati dal ricorrente, pertanto, si rivela inficiata da tutti i vizi rubricati; e **tali vizi, si ribadisce, si riverberano anche sugli atti e provvedimenti consequenziali della procedura espletata, oggetto della presente impugnativa, in via diretta e per derivationem.** Di qui la fondatezza del ricorso introduttivo, dei primi motivi aggiunti, nonché dei presenti.

* * * * *

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Manifesto è il *fumus boni iuris* da cui il ricorso è assistito.

Quanto al *periculum in mora*, la tutela cautelare è concreta, attuale ed evidente, in considerazione del fatto che lo scorrimento della predetta graduatoria - disposto con provvedimento del 24/12/2024, e successiva rettifica del 24/01/2025 – ha attinto la posizione della graduatoria nella quale si collocherà il ricorrente all’esito dell’auspicato accoglimento delle proprie domande processuali.

In particolare, come si evince dall’elenco legittimati rettificato versato in atti, con il riconoscimento in suo favore di punti 32,125 invece di 28,125, egli sarebbe stato già convocato per il conferimento dell’incarico in parola, atteso che lo scorrimento ha interessato i punteggi da 32,35 a 31,75.

Sussiste dunque evidente urgenza affinché il ricorrente riceva il maggior punteggio che gli è dovuto e si collochi in posizione peggiore rispetto a quella illegittimamente assegnatagli nella

graduatoria *de qua*, in modo da essere chiamato dalla PA per la sua immediata assunzione (mentre, ad oggi, il suo posto è stato già illegittimamente assegnato ad altri candidati).

L'accoglimento della presente istanza cautelare soddisfa vieppiù l'interesse pubblico alla migliore selezione dei candidati vincitori che, a seguito del superamento del concorso, saranno chiamati nelle rispettive sedi di competenza.

Nelle more del giudizio s'impone, pertanto, la concessione di misure cautelari, **anche propulsive**, volte in particolare ad ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, il **riesame** delle valutazioni operate in relazione ai titoli vantati dal ricorrente, palesemente erronee alla luce dei motivi di gravame.

Si invoca pertanto la concessione di idonea misura cautelare, quantomeno e gradatamente ai fini del **riesame** del provvedimento gravato.

* * * * *

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il ricorso introduttivo, i primi motivi aggiunti ed i presenti secondi motivi aggiunti sono stati notificati ad alcuni controinteressati, assolvendo così all'onere di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a. Tuttavia, in ragione del cospicuo numero di soggetti collocati nella graduatoria impugnata, che verrebbero attinti dall'auspicato aumento del punteggio in favore del ricorrente, potrebbe sorgere la necessità di notificare il ricorso a tutti i medesimi soggetti. In ragione di ciò, lasciando al Collegio ogni prudente valutazione in merito, si chiede al Presidente della Sezione adita che venga concessa, ove necessaria, l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami, indicando i modi e i termini ritenuti più opportuni al fine di portare il ricorso introduttivo ed il presente atto a conoscenza dei potenziali controinteressati.

* * * * *

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

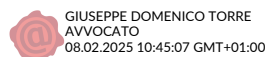
che l'Ecc.mo TAR adito, previa concessione di idonee misure cautelari - anche propulsive, voglia accogliere il ricorso introduttivo, i primi motivi aggiunti nonché i presenti secondi motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficaci *in parte qua* gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Monterisi ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio rispetto ai titoli conseguiti e presentati, pari a punti 32,125 invece di

28,125 punti illegittimamente assegnati, oltre che il diritto dell'Avv. Monterisi all'inserimento del suo nominativo nella graduatoria *de qua* nella posizione che gli spetta all'esito dell'attribuzione del corretto punteggio dovuto per i titoli; inoltre, voglia condannare la PA resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, nonché, in ogni caso, al rimborso del triplo contributo unificato versato.

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, c.p.a. si producono documenti come da separato indice del fascicolo di causa. Ai fini del versamento del C.U. si dichiara che i presenti motivi aggiunti hanno valore indeterminabile e che scontano un contributo unificato pari ad € 325,00.

Bari, 8 febbraio 2025

avv. Giuseppe Domenico Torre



AVV. GIUSEPPE DOMENICO TORRE
Corso Cavour, 124 – 70121 BARI
Tel. /Fax 080 5211483
PEC: *giuseppedomenico.torre@pec.ordineavvocatitrani.it*

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Quarta Ter del Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma n. 1588/2025 del 12/03/2025 reso nell'ambito del giudizio R.G. n. 13597/2024 dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio di Roma, Sezione Quarta Ter.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del giudizio (n. 13597/2024).